



# CITTÀ DI CREMA

*Provincia di Cremona*

Ordinanza N.

552

Data di registrazione

18/11/2

024

**OGGETTO:** ADESIONE VOLONTARIA ALLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2025 – D.G.R. XII/2634 DEL 24/06/2024.

## AREA 4 SERVIZI TECNICI

**PREMESSO CHE** al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATIM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato da Regione Lombardia con d.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<http://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>). L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

**RILEVATO ALTRESÌ CHE**, con la d.G.R. XII/2634 del 24 Giugno 2024, in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. La d.G.R. ha stabilito che tali procedure si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento;

Rilevato pertanto che le misure temporanee omogenee non sono obbligatorie per il Comune di Crema in quanto non ricadente nella Fascia 1 e nella Fascia 2, così come individuate da Regione Lombardia con D.G.R. 2605/2011;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo opportuno contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, ha adottato volontariamente le misure temporanee omogenee a carattere locale da attivare al verificarsi di condizioni critiche di superamento continuativo del limite registrato dalle stazioni di riferimento del valore di PM10;

Richiamata pertanto la Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 16/09/2024 avente ad oggetto: "Adesione volontaria delle misure temporanee omogenee a carattere locale da attivare al verificarsi di condizioni critiche

di superamento continuativo del limite del valore di pm10 - nuove disposizioni introdotte dalla D.G.R. n. XII/2634 del 24/06/2024”;

**CONSIDERATO CHE**, la d.G.R. XII/2634 del 24/06/2024 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione delle misure temporanee viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo). Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure temporanee si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale;

**RITENUTO** necessario definire in maniera dettagliata il perimetro di applicazione delle limitazioni in quanto la d.G.r. n. 2634/2024 prevede che il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane, con l'esclusione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.g.r. n.19709/2004 e successivi aggiornamenti;
- delle strade di interesse regionale e gli svincoli delle stesse;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione;
- delle strade di penetrazione e di collegamento, come individuate nell'allegato A – planimetria parte integrante del presente atto;

**RICHIAMATA** la d.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto Move-In", in particolare l'istituzione del servizio Move-In che consente a tutti i proprietari di veicoli circolanti nella Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente a tale servizio, di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione di durata annuale salvo esaurimento dei chilometri concessi;

**RICHIAMATA** la d.G.R. n.XII/2634 del 24 giugno 2024 che conferma le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'ordinanza contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) definiti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, attraverso la cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del settore privato. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dalla Repubblica Italiana all'interno della "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", elaborata dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. L'ordinanza contribuisce nello specifico al raggiungimento locale dell'Obiettivo 3: Buona salute: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e relativo target: 3.9 Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo;

**VISTI:**

- gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- le D.G.R. n. 7635 dell'11 luglio 2008 e D.G.R. n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
- la D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017;
- la D.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017;
- la D.G.R. n. X/449 del 02/08/2018;
- la D.G.R. n. XII/1008 del 25/09/2023;
- la D.G.R. n. XII/2364 del 24/06/2024;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

**ORDINA**

dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 31 marzo 2025 l'attivazione delle seguenti misure:

## **1. MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE OMOGENEE DI 1° LIVELLO**

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di concentrazione di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 2 giorni consecutivi, nelle stazioni di riferimento in base alle misurazioni effettuata da ARPA Lombardia (rese note attraverso l'applicativo (<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>), nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure temporanee definite di 1° livello, (vedasi Allegato n.2 -Infografica di Regione Lombardia) da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, ovvero martedì e venerdì, tali misure stabiliscono:

**1.1.** Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli: - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bifuel; - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace.

Il fermo della circolazione si applica nell'area del centro abitato di Crema, ad eccezione dei parcheggi e dalle strade di seguito elencati e come evidenziati nella planimetria allegata alla presente ordinanza:

- S.P. n. 415 Pallese;
- Via Milano;
- S.P. n. 2 - via Treviglio;
- S.P. n. 19 - via Caravaggio
- Via Bergamo;
- S.P. n. 591 in direzione Bre-Be-Mi
- S.P. 235 Serenissima;
- Via Izano;
- Via Marzale (parte da via Visconti fino al confine con il Comune di Madignano);
- Via Piacenza, solo svincolo tangenziale S.P. 415 Pallese in direzione Ripalta C.sca);
- Via Macallè parte (dal confine con San Michele di Ripalta C.sca fino al parcheggio dell'ospedale Maggiore);
- S.P. n. 235 via Lodi (dalla rotonda di svincolo con la S.P. 415 Pallese in direzione Lodi);
- Via Pandino, parte (fino al parcheggio antistante il parchetto Bosco del tempo e Bosco della memoria);
- Via G. La Pira (parte fino alla rotonda Ipercoop) – via Cesare Pavese – via F. Morvillo (accesso consentito al solo parcheggio);
- Via Camporelle parte (solo tratto di accesso al parcheggio del Cimitero maggiore);
- Via Boldori parte (da intersezione con le vie del Picco alla rotonda di via Indipendenza);
- Via del Picco parte (da intersezione con via Boldori alla rotonda del Multisala in via Indipendenza);
- Via Indipendenza parte (da intersezione della via Boldori a via Gaeta e via Caravaggio);
- Via Gaeta;
- Viale Santa Maria parte (da via Bergamo fino al parcheggio “La Buca”);
- Via XI Febbraio;
- Via Brescia minima parte (consentito solo accesso al parcheggio in prossimità di intersezione con via XI Febbraio);
- Via Cremona parte (da e per la rotonda di Ca' delle Mosche fino al parcheggio in lato fiume Serio, in prossimità dell'incrocio con la via Valsecchi che è esclusa);
- Via Visconti;
- Via Libero Comune.

Parcheggi accessibili:

- Parcheggio di via Pandino (di fronte al parchetto Bosco del tempo e Bosco della memoria);
- Parcheggio di via C. Pavese – via F. Morvillo (zona C.na Valcarenga);
- Parcheggio Cimitero Maggiore di via Camporelle;
- Parcheggio Ospedale Maggiore via Macallè;
- Parcheggio via Libero Comune (Case Liberty fronte ospedale);
- Parcheggio impianto natatorio di via Picco-via Indipendenza;
- Parcheggio Cinema Multisala – Famila vie Indipendenza- De Marchi- Bambini del Mondo (parte fronte a punto vendita Toys Center);
- Parcheggio “La Buca di viale Santa Maria;
- Parcheggio via Brescia ancolo via XI Febbraio;
- Parcheggio cimitero di San Bernardino in via XI Febbraio;
- Parcheggio di via Cremona (lato fiume Serio), nei pressi di via Valsecchi.

Fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato; - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R.24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

**1.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

**1.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

**1.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

**1.5.** Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio comunale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);

**1.6.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

**1.7.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

## **2. MISURE DI LIMITAZIONE TEMPORANEE OMOGENEE DI 2° LIVELLO (AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE DI 1° LIVELLO)**

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di concentrazione di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup> per 7 giorni consecutivi, sulla base della verifica nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti, entreranno in vigore le misure temporanee definite di 2° livello, aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), che stabiliscono:

**2.1** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto
- al Questore
- al Comando della Polizia Locale
- al Comando della Polizia STRADALE
- al Comando provinciale dei Carabinieri
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

### **INFORMA**

**a.** il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Crema, Ing. Paolo Vailati;

**b.** l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 168,00 a euro 678,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;

**c.** l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti 1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.6 sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

### **AVVISA CHE**

In base ai dati relativi alle concentrazioni di polveri sottili PM10 che vengono monitorati e validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia (<https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#home>), la "non attivazione del livello successivo a quello in vigore" e il "rientro a condizioni di nessuna allerta", si determina come segue: se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) alla condizione di nessuna allerta, avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2 livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati.

### **RENDE NOTO**

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia - entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Crema, o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Crema.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Sindaco

Fabio Bergamaschi / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)